



ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**ACCORDO - ART. 4 DELL'ACCORDO SULLA GRADUAZIONE DELLE
POSIZIONI DIRIGENZIALI (DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA)**

Il 25 novembre 2009, presso l'Ufficio Relazioni Sindacali dell'Ateneo di Bologna

la

la Delegazione di Parte pubblica,

costituita ai sensi dell'art. 8, comma 1 del CCNL del 5.03.2008

e

la Delegazione di Parte sindacale,

costituita ai sensi dell'art. 8, comma 2 del CCNL del 5.03.2008

concordano:

Premesso che

- a) Le parti negoziali possono decidere, nell'esercizio della loro autonomia privata, per singole clausole o per l'intero contratto una diversa decorrenza sia successiva che antecedente alla data di stipulazione.
- b) L'art. 3 del CCIL 2008 al comma 1 dispone che: "*Nelle more di una revisione della graduazione delle posizioni dirigenziali che potrà prevedere ulteriori differenziazioni in base a carichi di lavoro, alla complessità delle unità organizzative dirette e dei processi presidiati, anche in considerazione delle sopravvenute carenze di personale, nonché alle complessità organizzative e alle responsabilità gestionali correlate, le Parti ritengono di riconfermare la definizione delle fasce e delle correlate funzioni previste con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13/02/2001, adeguando gli importi annui a quelli previsti dai CCNL sottoscritti il 5.03.2008.....*", mentre al comma 6 prevede che "*Le Parti si impegnano comunque a incontrarsi per concordare un nuovo sistema di graduazione delle funzioni dirigenziali che avrà effetto a decorrere dal 1/1/2009*".
- c) L'art. 4 dell'accordo del 29.09.09 dispone che "*Il presente accordo si applica a decorrere dal 1 gennaio 2009*".
- d) Vi è una contraddittorietà tra le disposizioni sopra richiamate che può essere analizzata e risolta dalle sole parti firmatarie rispetto all'esatto significato da attribuire all'articolo 4 al fine di dare una concreta e corretta applicazione all'accordo del 29.09.09;
- e) Nel rispetto delle disposizioni civilistiche sull'interpretazione dei contratti, le clausole contrattuali si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal contratto nel suo complesso;
- f) La volontà delle parti è quella di attribuire un'interpretazione complessiva e coerente in ragione delle loro effettive intenzioni.

Per quanto nelle premesse, al fine di dare una concreta applicazione all'accordo si rende necessario addivenire in modo univoco all'esatta decorrenza dell'accordo sottoscritto il 29.09.09, le parti pertanto concordano univocamente la formulazione dell'art. 4 nel testo che segue:

"1. Il presente accordo si applica a decorrere dalla data di sottoscrizione. Gli effetti sia giuridici che economici decorrono a far data dal 01.10.09."

La presente clausola sostituisce la precedente sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

La Delegazione di Parte Pubblica, rappresentata, ai sensi dell'art. 8 del CCNL 5/3/2008 come di seguito indicato:

*Prof. Pier Paolo Gatta
Delegato del Rettore*

.....

*Dott.ssa Giovanna Flora Falsetti
Direttore Amministrativo*

.....

e

la Delegazione di Parte Sindacale per la Contrattazione Collettiva integrativa, rappresentata, ai sensi degli art. 7 e 8 del CCNL 5/3/2008, come di seguito indicato:

*Sig. Davide Valente
Delegato FLC-CGIL*

.....

*Dott. Maurizio Turchi
Delegato CISL - Università*

.....

*Sig.ra Barbara Busi
Delegato UIL – PA*

.....

*Sig. Dante Berti
Delegato UIL – PA*

.....

*Sig.ra Carmen Tura
RSA FLC-CGIL*

.....

*Dott. Marco Degli Esposti
RSA CISL - Università*

.....

Bologna, 25.11.2009

*Il segretario
Dott. Nicola Puppio*